Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 12 settembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1344.

Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, rinnovata dalla legge 26 luglio 1961, n. 713, è prorogata al 31 dicembre 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1962, n. 1345.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 76. — Al secondo anno del biennio del Corso di studi per la laurea in ingegneria civile — per tutte e tre le sezioni: edile, idraulica e trasporti — l'insegnamento di « Materie giuridiche » è sostituito da quello di « Geologia e geologia applicata ».

Al quarto anno dello stesso Corso di laurea — per tutte e tre le sezioni — l'insegnamento di « Geologia e geologia applicata » è sostituito da quello di « Materie giuridiche ».

L'insegnamento di « Chimica siderurgica » dell'indirizzo siderurgico del Corso di studi per la laurea in ingegneria meccanica viene soppresso e sostituito dall'insegnamento di « Siderurgia ».

L'elenco degli insegnamenti rispettivamente del quarto e quinto anno del Corso di laurea in Ingegneria chimica è soppresso e sostituito dal seguente:

IV Anno:

17) Macchine *a*);
18) Elettrotecnica *a*);
19) Principî di ingegneria chimica *a*);
20) Chimica industriale *a*);
21) Chimica analitica *b*);
22) Misure fisico-tecniche e controlli *b*);
23) Chimica e tecnologie dei combustibili *b*).

V Anno:

24) Impianti chimici *a*);
25) Economia ed organizzazione industriale *b*);
26) Gruppi di materie secondo gli indirizzi *c*);
27) a scelta dello studente *c*);
28) *c*);
29) *c*).

Nello stesso Corso di laurea gli indirizzi Chimico industriale e Petrolchimico con i relativi insegnamenti sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Indirizzo chimico industriale inorganico:
26) Tecnologia chimico-organiche c);
27) Tecnologie chimico-inorganiche c);
28) Ceramiche, refrattari ed affini c);
29) Elettrochimica c).

Indirizzo chimico industriale organico e petrolchimico:
26) Tecnologie chimico-organiche c);
27) Petrolchimica c);
28) Impianti petrolchimici c);
29) Giacimenti petroliferi e di gas combustibili c).

Indirizzo siderurgico:
26) Siderurgia c);
27) Tecnologie dei metalli c);
28) Ceramiche, refrattari ed affini c);
29) Impianti meccanici c).

Nel Corso di studi per la laurea in ingegneria navale e meccanica gli insegnamenti dell'indirizzo I sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Indirizzo I:
29) Complementi di Architettura navale c);
30) Cantieri navali c).

Nello stesso Corso di laurea viene aggiunto un terzo indirizzo con i seguenti insegnamenti:

Indirizzo III:
29) Tecnica dei reattori nucleari c);
30) Propulsione navale nucleare c).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1962.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa-valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1943, registro n. 9, foglio n. 44, con il quale il prof. Egisto Ginella venne nominato agente di cambio presso la Borsa-valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 31 marzo 1962, con la quale il prof. Egisto Ginella ha volontariamente rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni predette, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa-valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1962, sono accettate le dimissioni rassegnate, per motivi di salute, dal professore Egisto Ginella dalla carica di agente di cambio presso la Borsa-valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 220. — VENTURA SIGNORETTI

(5187)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962.

Titoli di studio validi per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I titoli di studio validi per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare, a termini dell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 29 giugno 1961, n. 575, sono i seguenti:

A) *Corsi per laureati*:
laurea in giurisprudenza;
laurea in scienze politiche;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze statistiche e demografiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali;
laurea in lettere;
laurea in materie letterarie;
laurea in lingue e letterature straniere;
laurea in lingue e letterature straniere moderne;
laurea in medicina e chirurgia;
laurea in chimica;
laurea in chimica industriale;
laurea in fisica;
laurea in matematica;
laurea in scienze biologiche;
laurea in farmacia;
laurea in ingegneria di qualsiasi corso;
laurea in architettura;
laurea in scienze agrarie;
laurea in geografia;
laurea in discipline nautiche;
laurea in scienze economico-marittime;
laurea in lingue e civiltà orientali;
laurea in lingue, letterature ed istituzioni della Europa orientale;
laurea in lingue, letterature ed istituzioni della Europa occidentale.

B) *Corsi per diplomati*:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di istituto tecnico industriale;
diploma di istituto tecnico commerciale;
diploma di istituto tecnico nautico;
diploma di istituto tecnico per geometri;
diploma di istituto tecnico agrario;
diploma di abilitazione magistrale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1962

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1962
Registro n. 73 Difesa-Marina, foglio n. 232

(5169)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1962.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Giovanni Pascoli nel cinquantenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1962, n. 108, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di un francobollo commemorativo di Giovanni Pascoli nel cinquantenario della morte;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui sopra è emesso in due valori, nei tagli da lire 30 e 70.

Detti valori sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro; formato carta: mm. 30×40; formato stampa: mm. 27×37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; la filigrana è costituita da piccole stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio francobolli; colori: valore da L. 30, rosso; valore da L. 70, bleu; tiratura: rispettivamente 8 e 5 milioni di esemplari.

La vignetta, identica per i due valori, è disposta sul lato lungo del formato e riproduce il particolare di una xilografia, dello scultore Publio Morbiducci, che rappresenta un'allegoria interpretativa del verso: « IO SONO LA LAMPADA CH'ARDE SOAVE » stampato a giorno alla sommità del francobollo. Nell'interno della vignetta, a sinistra in basso, v'è il nome « G. PASCOLI », a destra ugualmente in basso, l'anno « 1912 ». La dizione ufficiale « POSTE ITALIANE » e il valore sono disposti lungo la base del francobollo, sotto la vignetta, e sono anch'essi stampati a giorno.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1963 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1962

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1962
Registro n. 23 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 297. — VENTURA SIGNORETTI

(4938)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1962.

Concesioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1962, registro n. 2 Finanze, foglio n. 171;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 17 maggio 1962;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la temporanea importazione di pelli da pellicceria, conciate e/o tinte, e comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicceria, per essere ulteriormente rifinite, per conto di committenti esteri.

Il termine massimo per la riesportazione delle pelli lavorate è stabilito in mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 28 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'8 febbraio 1962:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 giugno 1962)	25 giugno 1962	24 dicembre 1962
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 giugno 1962)	9 giugno 1962	8 dicembre 1962
3. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 giugno 1962)	28 giugno 1962	27 dicembre 1962
4. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 giugno 1962)	24 giugno 1962	23 dicembre 1962
5. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonnellate 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 30 giugno 1962)	1° luglio 1962	31 dicembre 1962
6. Dicloretano e carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei saldi ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1962)	25 giugno 1962	24 dicembre 1962
7. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sufamidici (con validità fino al 15 giugno 1962)	16 giugno 1962	15 dicembre 1962
8. Fili, lastre, nastri, di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 giugno 1962)	19 giugno 1962	18 dicembre 1962
9. Glucosio ed acetone, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1962)	25 giugno 1962	24 dicembre 1962
10. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1962)	1° luglio 1962	31 dicembre 1962
11. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 30 giugno 1962)	1° luglio 1962	31 dicembre 1962
12. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 giugno 1962)	19 giugno 1962	18 dicembre 1962
13. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 30 giugno 1962)	1° luglio 1962	31 dicembre 1962
14. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 giugno 1962)	25 giugno 1962	24 dicembre 1962
15. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro e di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500) (con validità fino al 24 giugno 1962)	25 giugno 1962	24 dicembre 1962
16. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 giugno 1962)	17 giugno 1962	16 dicembre 1962
17. Tessuti di cotone incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizioni e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1962)	1° luglio 1962	31 dicembre 1962

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 149. — BAIOCCHI

(5189)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1962.

Conferma del direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto l'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

Visto l'art 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600;

Visto il proprio decreto n. 19702/R.F., in data 26 agosto 1961, con il quale il dott. Riccardo Toman è stato nominato direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per un periodo di mesi tre;

Visto il successivo proprio decreto n. 217/Segr. del 10 febbraio 1962, con il quale il dott. Riccardo Toman è stato confermato direttore dell'Opera per la valorizzazione della Sila per un ulteriore periodo fino alla data del 30 giugno 1962;

Considerato che la data sopradetta è scaduta e che è tutt'ora necessario assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni di direttore generale, particolarmente nella fase di assunzione da parte dell'Opera dei compiti di cui al decreto 23 giugno 1962, n. 948, sugli Enti di sviluppo e per il periodo di prima attuazione di esso;

Decreta:

Articolo unico.

Il dottor Riccardo Toman è confermato direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila fino al 31 dicembre 1962.

Roma, addì 23 giugno 1962

Il Ministro: RUMOR

(5188)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali della Strada statale Aurelia-Bivio Scarlino-Puntone in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1960, n. 17470, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Grosseto e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa al numero 19 la Strada statale Aurelia-Bivio Scarlino-Puntone, della lunghezza di Km. 10 + 400 che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale 11 aprile 1960, n. 17470;

Vista la deliberazione n. 57 del 17 aprile 1962, della Amministrazione provinciale di Grosseto,

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958 n. 126, è classificata provinciale la Strada statale Aurelia-Bivio Scarlino-Puntone, della lunghezza di Km. 10 + 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

(5203)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1962.

Autorizzazione alla Società per azioni « Italfrigor », con sede in Milano, ad ampliare gli impianti del proprio Magazzino generale ed a ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, modificato dal decreto ministeriale 18 giugno 1960, con il quale la S.p.A. « Italfrigor » (già Interfrigor), con sede in Milano, via Stelvio n. 61, è stata autorizzata ad istituire e gestire in Milano, via Mecenate, 30/1, un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 14 ottobre 1961, con la quale la suddetta Società chiede di essere autorizzata ad ampliare gli impianti del predetto Magazzino generale, destinando a tale scopo tre nuovi fabbricati ed un piazzale scoperto, ed a ricevere in deposito nell'intero complesso, merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con esclusione di quelle classificate infiammabili;

Visti i documenti presentati a corredo della istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con la deliberazione n. 1251 del 3 novembre 1961:

Decreta:

Art. 1

La S.p.A « Italfrigor », con sede in Milano, via Stelvio n. 61, è autorizzata ad ampliare gli impianti del proprio Magazzino generale, sito in via Mecenate

30/1, utilizzando tre nuovi fabbricati contrassegnati con le lettere « *B* », « *C* », « *D* » ed un piazzale scoperto contrassegnato con la lettera « *E* » nella planimetria allegata all'istanza di cui alle premesse, ed a ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con esclusione di quelle classificate infiammabili.

Art. 2.

Le merci estere possono essere depositate nei locali e nello spazio scoperto qui appresso indicati:

1) n. 16 (sedici) celle frigorifere ubicate nel fabbricato contrassegnato in planimetria con la lettera « *A* » e cioè:

le celle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, site a pianterreno;
le celle numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19, site al primo piano;

2) n. 6 magazzini, ubicati nello stesso fabbricato « *A* » al secondo piano, contrassegnati in planimetria con i numeri 20, 21, 1S, 2S e 3S, 4S, 5S e 6S;

3) n. 1 magazzino, ubicato a pianterreno del fabbricato contrassegnato in planimetria con la lettera « *B* »;

4) n. 1 capannone, ubicato a pianterreno del fabbricato contrassegnato in planimetria con la lettera « *C* »;

5) n. 1 magazzino, ubicato a pianterreno del fabbricato contrassegnato in planimetria con la lettera « *D* »;

6) n. 1 piazzale scoperto di mq. 600, ubicato in fondo a destra del complesso immobiliare e recintato attualmente nei due lati esterni, contrassegnato in planimetria con la lettera « *E* ».

Nel capannone di cui al n. 4), contrassegnato in planimetria con la lettera « *C* », possono essere depositate soltanto merci di massa (legname, macchine complete, profilati ed altri prodotti siderurgici alla rinfusa).

Nel piazzale scoperto di cui al n. 6), contrassegnato in planimetria con la lettera « *E* », possono essere depositati soltanto autoveicoli di vario tipo, trattori e macchine agricole, escluse le relative parti di ricambio.

Art. 3.

Le norme di regolamento e le condizioni di tariffa per la gestione del Magazzino generale approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con la deliberazione n. 910 del 15 ottobre 1958, sono sostituite dalle norme di regolamento e dalle condizioni di tariffa approvate dalla predetta Camera con la deliberazione n. 1251 del 3 novembre 1961.

La misura della cauzione dovuta dalla S.p.A. « Italfrigor » è elevata da L. 5.000.000 (cinquemilioni) a L. 8.000.000 (ottomilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1962

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(5190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 27 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
registro n. 4 Presidenza, foglio n. 14

Il decreto presidenziale del 24 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1946, registro n. 10, foglio n. 235, rettificato con decreto presidenziale del 14 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1959, registro n. 5, foglio n. 289, concernente la concessione della medaglia d'oro al valor militare « *alla memoria* » del partigiano combattente Balbo Michele Giovanni fu Pietro viene rettificato nel nome del medesimo come appresso:

Balbo Giovanni Michele fu Pietro.

Il decreto presidenziale 14 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1955, registro n. 6, foglio n. 400, concernente la concessione della medaglia di bronzo al valor militare al partigiano Rosselli Ulderico fu Giuseppe viene rettificato nel cognome del medesimo come appresso:

Roselli Ulderico fu Giuseppe.

(5183)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 25 Pubblica istruzione, foglio n. 388, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. D'Avino Salvatore avverso il provvedimento ministeriale 7 maggio 1958, con il quale venne respinta la richiesta di collocamento a riposo, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.

(5193)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 25 Pubblica istruzione, foglio n. 387, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Bernardini Bellisario Isabella, insegnante non di ruolo presso l'Istituto professionale di Sondrio, avverso la mancata corresponsione degli assegni relativi al periodo 19 dicembre 1955-6 gennaio 1956.

(5194)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1962, registro n. 43, foglio n. 355, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Amalia Morleni, avverso gli atti del concorso-esame di Stato per l'insegnamento della lingua e letteratura inglese negli Istituti tecnici industriali e commerciali e nautici (tabella *A VI*) indetto con i decreti ministeriali 8 febbraio e 20 agosto 1957.

(5207)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1962, registro n. 43, foglio n. 356, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Francesco Pugliese, avverso il provvedimento di esclusione dagli esami di abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche (classe IV) indetti con decreto ministeriale 1° agosto 1958.

(5206)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della « Mostra delle macchine per l'enologia e della produzione vitivinicola » di Canelli (Asti)

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti, con lettera del 29 agosto 1962, n. 2121, ha comunicato che il comune di Canelli ha rinunciato all'allestimento della « Mostra delle macchine per l'enologia e della produzione vitivinicola » che avrebbe dovuto aver luogo in Canelli dal 2 al 12 settembre 1962.

(5191)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, n. 10722/5132, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione e l'alienazione a Sabini Rocco, nato ad Arielli il 19 novembre 1897, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila-Foggia », tronco urbano di Arielli estese complessivamente mq. 277, riportate in catasto alla particella n. 433 e nella maggiore estensione della particella n. 435 del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con i numeri 302 e 303.

(5116)

Regolamentazione della pesca nelle acque interne dell'Emilia

Con decreto ministeriale 28 agosto 1962, le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 del decreto ministeriale 3 ottobre 1960, concernente la regolamentazione della pesca nelle acque interne dell'Emilia, sono sostituite dalle seguenti:

2) *Bilancione a mano ed a carrucola.* Lato massimo della rete metri quindici. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque. E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a metri sei, con maglie di lato non inferiore a millimetri diciotto.

Nel fondo della rete è, inoltre, consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete « fissetta » di lato non superiore a metri due, con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.

Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino a carrucola del diametro non superiore a metri uno, con maglie di lato non inferiore a millimetri otto.

L'uso del bilancione, con o senza il quadrato centrale e la « fissetta », è vietato dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 giugno.

3) *Bilancia a mano ed a carrucola.* Lato massimo della rete metri sei. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto. E' consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete « fissetta » di lato non superiore a metri due, con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.

L'uso della bilancia, con o senza il quadrato centrale « fisseita », è vietato dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 giugno.

(5205)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi dell'11 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60
$ Can.	576,20	576,10	576 —	576,10	574,80	576,16	576,125	576,25	576,20	576,25
Fr. Sv.	143,60	143,64	143,67	143,6575	143,63	143,61	143,66	143,55	143,60	143,65
Kr. D.	89,64	89,65	89,66	89,655	89,70	89,65	89,65	89,70	89,64	89,65
Kr. N.	86,79	86,80	86,82	86,795	86,84	86,79	86,7975	86,80	86,79	86,80
Kr. Sv.	120,65	120,45	120,47	120,475	120,45	120,46	120,465	120,50	120,46	120,45
Fol.	172,21	172,20	172,15	172,13	172,23	172,21	172,12	172,25	172,21	172,20
Fr. B.	12,47	12,473	12,476	12,473	12,465	12,47	12,47475	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,655	126,65	126,65	126,6575	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,42	1738,50	1738 —	1738,55	1738,40	1738,44	1738,50	1738,45	1738,42	1738,40
Dm. occ.	155,25	155,25	155,25	155,25	155,22	155,24	155,235	155,20	155,25	155,24
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,055	24,055	24,045	24,055	24,054	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,68	21,70	21,69	21,68	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli dell'11 settembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,825
Redimibile 3,50 % 1934	97,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	576,112
1 Franco svizzero	143,659
1 Corona danese	89,652
1 Corona norvegese	86,793
1 Corona svedese	120,47
1 Fiorino olandese	172,125
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1738,525
1 Marco germanico	155,242
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,68

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'alveo abbandonato del rio Maggiore, in comune di Granaglione (Bologna).

Con decreto 3 settembre 1962, n. 680 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'alveo abbandonato del rio Maggiore segnato nel catasto del comune di Granaglione (Bologna), al foglio n. 1, mappali 254 (Ha. 0.07.48), 255 (Ha. 0.01.04), 256 (Ha. 0.00.22), 257 (Ha. 0.09.18) e 258 (Ha. 0.00.94), di complessivi Ha. 0.18.86 ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 febbraio 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5179)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale, 5 % trentennale, 5 % trentacinquennale, 5,50 % trentennale, 6 % trentennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1962, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % trentacinquennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 80 titoli di L. 2.500;
» 165 titoli di » 5.000;
» 118 titoli di » 12.500;

in totale n. 363 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.500.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 5 % trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.134 titoli di L. 50.000;
» 1.481 titoli di » 500.000;
» 312 titoli di » 1.000.000;

in totale n. 2.927 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.109.200.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 5 % trentacinquennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 9.282 titoli di L. 5.000;
» 2.034 titoli di » 12.500;
» 1.440 titoli di » 25.000;
» 1.631 titoli di » 50.000;
» 690 titoli di » 500.000;

in totale n. 15.077 titoli per il complessivo valore nominale di L. 534.385.000.

d) *In ordine alle obbligazioni 5,50 % trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 760 titoli di L. 50.000;
» 855 titoli di » 500.000;

in totale n. 1.615 titoli per il complessivo valore nominale di L. 465.500.000.

e) *In ordine alle obbligazioni 6 % trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 978 titoli di L. 12.500;
» 5.232 titoli di » 50.000;
» 3.632 titoli di » 500.000;

in totale n. 9.842 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.089.825.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 settembre 1962

Il presidente: ODORIZZI

(5225)

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale - serie speciale « Città di Roma », 1ª emissione; 4,50 % di credito comunale - serie speciale « Città di Palermo ».

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1962, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 % « *Città di Roma* » - 1ª *Emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 450 titoli di L. 500;
» 320 titoli di » 2.500;
» 470 titoli di » 5.000;
» 324 titoli di » 12.500;

in totale n. 1.564 titoli per il complessivo valore nominale di L. 7.425.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % « *Città di Palermo* »:
Estrazione a sorte di n. 1.021 titoli di L. 5.000 cadauno per il valore nominale di L. 5.105.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 settembre 1962

Il presidente: ODORIZZI

(5227)

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1962, con inizio alle ore 10, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia » della 1ª e 2ª emissione:

a) 1ª *Emissione*
Estrazione a sorte di
n. 343 titoli di L. 12.500;
» 407 titoli di » 25.000;
» 673 titoli di » 50.000;
» 104 titoli di » 500.000,

in totale n. 1.527 titoli per il complessivo valore nominale di L. 100.112.500.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 173.550.000, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 115.050.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 100.112.500.

b) 2ª *Emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 12.500;
» 1 titolo di » 50.000;
» 57 titoli di » 500.000;

in totale n. 70 titoli per il complessivo valore nominale di L. 28.700.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 285.737.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 44.000.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 28.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 settembre 1962

Il presidente: ODORIZZI

(5226)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a trenta posti di inserviente nella carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento circa il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Ministero degli affari esteri, approvato con regio decreto 23 giugno 1927, n. 1330 e 3 dicembre 1934, n. 1945;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione della domanda e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 4 giugno 1962, n. 324, concernente l'adeguamento dei ruoli del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) buona condotta;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) compimento degli studi di scuola elementare (5ª classe);

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonchè per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per gli affari esteri.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio II, debbono pervenire entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione in Italia o all'estero.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da porre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso.

Deve altresì essere alla stessa allegato un certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra, e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da un sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione, in qualsiasi momento.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Ministero degli affari esteri dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Parimenti non si terrà conto delle domande sprovviste della autenticazione di cui al precedente art. 4 e di quelle che non contengano le indicazioni, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10. La prova pratica si intenderà superata se il concorrente avrà riportato almeno la votazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

I titoli valutabili ai fini del concorso sono: *a*) titolo di studio: *b*) conoscenza di lingue estere: *c*) servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione; *d*) possesso della patente automobilistica; *e*) eventuali altri titoli professionali

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova il relativo avviso sarà pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono fare pervenire al Ministero degli affari esteri entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme o attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro per gli affari esteri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire al Ministero degli affari esteri, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 300, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100 (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;

d) certificato, su carta bollata da L. 100 attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma a pena di decadenza, il solo documento di cui alla lettera *a*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 300.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero degli affari esteri oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1951, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati inservienti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, della carriera del personale ausiliario.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto in impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1962

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1962
Registro n. 177, foglio n. 106. — Buonaccorsi

(Schema di domanda
in bollo da L. 200)

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio II - Palazzo della Farnesina — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esame a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri, indetto con decreto ministeriale in data . . . .

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) allega i sottoindicati documenti . . . . . .

. . . addì . . . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione e di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(5173)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami per il conferimento di quindici borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, sulla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio a laureati in scienze agrarie al fine di preparare il personale tecnico specializzato nell'entomologia agraria e nella patologia vegetale;

Vista la nota n. 111655 in data 18 aprile 1962, con la quale il Ministero del tesoro ha manifestato il proprio assenso al provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di quindici borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche, riservate a laureati in scienze agrarie e da usufruire presso gli Osservatori per le malattie delle piante e presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle seguenti sedi: Bari, Bologna, Catanzaro, Firenze, Milano, Modena, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Trieste e Verona.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di anni tre, a decorrere dalla data in cui l'assegnatario avrà iniziato a frequentare l'Osservatorio o l'Istituto al quale sarà stato destinato.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 900.000 (novecentomila) annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso il quale la borsa viene fruita.

L'onere relativo farà carico ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, e 1964-65, corrispondenti al capitolo 53/1 del corrente esercizio finanziario.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso della laurea in scienze agrarie che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In detta domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio con la specifica del voto di laurea e del punteggio riportato nelle singole materie di esame.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi Osservatorio od Istituto presso il quale venga destinato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o

dal segretario comunale del luogo di residenza. Alla domanda stessa dovranno essere uniti gli eventuali titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di alcuno degli elementi richiesti. La data di arrivo della domanda è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Ufficio segreteria.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta di cinque membri, dei quali quattro scelti fra i direttori degli Osservatori per le malattie delle piante o degli Istituti di ricerca e di sperimentazione e uno fra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

L'esame, che avrà luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, consiste in una prova orale sulla entomologia, sulla patologia vegetale e sulle principali disposizioni riguardanti la difesa fitosanitaria.

Il programma di esame è allegato al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

La Commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova orale. A tal fine, ciascun membro della Commissione disporrà di 12 punti, di cui 2 riservati ai titoli e 10 alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esame un punteggio di almeno 30/50.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno, a pena di decadenza, far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV, entro trenta giorni dalla data della lettera di richiesta, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) diploma di laurea in originale o in copia autenticata nei modi di legge;

3) certificato dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie ed in quello di laurea;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato di buona condotta morale e civile;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione medesima menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed i certificati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), ed 8) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati a questa o ad altra Amministrazione, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Art. 10.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero delle borse messe a concorso.

La borsa non è cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine fissato dal Ministero, a frequentare l'Osservatorio o l'Istituto cui sono stati destinati;

b) usufruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura e da chiunque conferita, a meno che vi rinunzino. A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera a), dovranno, ove usufruiscano di altra borsa di studio, comprovare di avervi rinunziato.

Decadono altresì dal diritto alla borsa i candidati prescelti che, per qualsiasi motivo, non frequentino ininterrottamente, con assiduità e diligenza, l'Osservatorio o l'Istituto presso cui sono stati assegnati.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ad altri candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: RUMOR

PROGRAMMA DI ESAME

Entomologia generale. — Nozioni intorno alla morfologia del dermascheletro ed alla anatomia dei principali sistemi ed organi degli insetti, con particolare riguardo alle parti del corpo sulle quali, od attraverso le quali, si esplica l'azione degli insetticidi (apparato boccale, sistema respiratorio, sistema digerente, ecc.).

Sommarie nozioni intorno alla fisiologia degli insetti.

Nozioni intorno alla sistematica degli insetti, acari e nematodi e riconoscimento delle principali forme dannose all'agricoltura.

Nozioni intorno alla biologia degli insetti in generale, ed in particolar modo intorno al comportamento etologico degli stadi postembrionali.

Entomologia applicata. — Nozioni intorno alla entomofauna infeudata alle principali colture agrarie, con particolare riguardo ai rapporti fra ospite e fitofagi, fra i vari fitofagi conviventi o fra fitofagi e loro simbionti.

Nozioni intorno alla etologia dei principali insetti, acari e nematodi dannosi alle colture agrarie e forestali ed agli animali domestici.

Nozioni sui mezzi di lotta naturali ed artificiali; concetti generali su cause e mezzi di lotta, equilibrio biologico, parassitismo ecc.

Nozioni sulla chimica e la fisiologia degli insetticidi.

Patologia vegetale:

1. Fattori favorenti le infezioni delle piante.
2. I mezzi di diffusione delle malattie in natura
3. Rapporti fra ospite e parassita
4. Nozioni generali sui virus fitopatogeni e sulle loro caratteristiche biologiche.
5. Le alterazioni prodotte da sfavorevoli condizioni climatiche
6. Le malattie di carenza
7. Le principali virosi della patata, del pomodoro, del tabacco, dei fruttiferi
8. Le più diffuse micosi delle piante coltivate
9. Le più diffuse batteriosi delle piante coltivate
10. Le principali fanerogame parassiti di piante coltivate
11. Nozioni, caratteristiche e impiego dei più comuni anticrittogamici con particolare riguardo a quelli organici di nuova produzione.

Legislazione fitosanitaria:

Principali disposizioni riguardanti l'importazione dall'estero ed il transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali.

Vigilanza sui vivai, sugli stabilimenti di selezione di semi e sulla importazione di piante, parti di piante e semi.

Compiti degli Istituti di ricerca e di sperimentazione per la fitopatologia.

Compiti degli Osservatori per le malattie delle piante.

Compiti dei commissari provinciali per le malattie delle piante.

Delegati speciali per le malattie delle piante.

Commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

Certificato fitopatologico.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: RUMOR

(5198)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 18 agosto 1961.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 1961, n. 931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 novembre 1961 e nel 2º supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 34 del 1º dicembre 1961, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 18 agosto 1961, n. 931 è costituita come segue:

***Presidente*:**
Vozzi dott. Roberto, consigliere di Stato.

***Membri*:**
Battistini prof. Giulio, ordinario di « Elettrotecnica » nell'Università di Pisa;
Sartori prof. Rinaldo, ordinario di « Elettrotecnica » nel Politecnico di Torino;
Gatta ing. Guido, ispettore generale;
Monaco dott. Ugo, direttore di divisione.

***Segretario*:**
Dell'Ovo ing. Andrea, consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 15 giugno 1962

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1962
Registro n. 21, *foglio n.* 315. — VENTURA SIGNORETTI

(5212)

Sostituzione di membri della Commissione esaminatrice del concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 18 agosto 1961.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1962, n. 1033, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 18 agosto 1961, n. 931;

Vista la lettera con cui il prof. Giulio Battistini, ordinario di « Elettrotecnica » nell'Università di Pisa, ha fatto conoscere di non poter accettare l'incarico di membro della predetta Commissione.

Atteso che urgenti e inderogabili esigente di servizio non consentono che il direttore di divisione Monaco dott. Ugo, membro della suddetta Commissione esaminatrice, venga distolto dai suoi incarichi di ufficio.

Decreta:

Il prof. Riccardo Savagnone, ordinario di « Elettrotecnica » nell'Università di Palermo, e il direttore di divisione Russo ing. Antonio sono nominati membri della Commissione esaminatrice del concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 18 agosto 1961, n. 931, in sostituzione rispettivamente del prof. Giulio Battistini, ordinario di « Elettrotecnica » nell'Università di Pisa, e del direttore di divisione Monaco dott. Ugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 luglio 1962

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1962
Registro n. 25, *foglio n.* 245. — LAMIA

(5211)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 101 del 31 gennaio 1962, con il quale sono state messe a concorso le condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 101 del 31 marzo 1962 e la graduatoria di merito formulata dalla stessa e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui alla premessa:

1. Pasini Adriana . . . . . . punti 59,275 su 100
2. Pulixi Luigina . . . . . . » 58,412 »
3. Bellea Gianna . . . . . . » 58,212 »
4. Orrù Mariuccia . . . . . . » 57,250 »
5. Bini Alpinola . . . . . . » 56,375 »
6. Lillus Elena . . . . . . » 56,337 »
7. Melis Stefanina . . . . . . » 55,950 »
8. Farina Angela . . . . . . » 55,506 »
9. Vincenzi Vanna . . . . . . » 55,000 »
10. Ardu Antonia . . . . . . » 54,975 »
11. Bastanti Giuseppina . . . . . » 54,337 »
12. Caboni Maria Teresa . . . . . » 53,962 »
13. Moretti Nives . . . . . . » 53,943 »
14. Ortu Concetta . . . . . . » 52,937 »
15. Musu Lauretta . . . . . . » 52,800 »
16. Mamusa Maria . . . . . . » 52,525 »
17. Corona Elisa . . . . . . » 52,062 »
18. Bassi Andreasi Bruna . . . . . » 51,862 »
19. Podda Maria . . . . . . » 51,878 »
20. Maltesu Iolanda . . . . . . » 51,800 »
21. Mallocci Rosa . . . . . . » 51,550 »
22. Paschina Adua . . . . . . » 51,362 »
23. Serra Ignazia . . . . . . » 51,137 »
24. Frau Assunta (coniugata con 1 figlio) . . . . . . » 50,962 »
25. Portas Maria (nubile) . . . . . » 50,962 »
26. Canton Erminia . . . . . . » 50,912 »
27. Poltronieri Luciana . . . . . » 50,818 »
28. Spiga Antonietta . . . . . . » 50,718 »

N.	Nome		punti	su 100
29.	Radicchi Lea	punti	50,293	su 100
30.	De Vito Francesco Concetta	»	50,281	»
31.	Guarano Rosa	»	50,275	»
32.	Fagioli Dea	»	50,225	»
33.	Trogu Lucia	»	50,087	»
34.	Floris Giovanna	»	49,906	»
35.	Manca Lidia	»	49,275	»
36.	Ariu Gina (nata il 23 marzo 1929)	»	49,162	»
37.	Sideri Gesuina, nata il 4 maggio 1930)	»	49,162	»
38.	Sardu Maria	»	48,775	»
39.	Borelli Dina	»	48,400	»
40.	Cella Luciana	»	47,162	»
41.	Pittau Gesuina	»	45,875	»
42.	Toffoli Maria Assunta	»	45,187	»
43.	Rombi Adriana	»	45,150	»
44.	Corrias Elvira	»	45,000	»
45.	Piras Seconda (coniugata con 5 figli	»	44,650	»
46.	Cossu Teresa (nubile)	»	44,650	»
47.	Zedda Irene	»	44,108	»
48.	Marongiu Grazia	»	44,025	»
49.	Porcedda Petronilla	»	43,900	»
50.	Mazzaglia Elvira	»	43,825	»
51.	Fannis Amelia (coniugata con 2 figli)	»	43,512	»
52.	Bartolini Caterina (coniugata con 1 figlio)	»	43,512	»
53.	Paccone Santa	»	41,875	»
54.	Atzeni Maria	»	41,675	»
55.	Blumenthal Giuliana	»	41,000	»
56.	Calzedda Maria Monserrata	»	39,712	»
57.	Accalai Regina	»	39,493	»
58.	Diana Agnese	»	38,900	»
59.	Degiannus Giustina	»	38,456	»
60.	Saggese Maria Anna	»	38,000	»
61.	Atzeni Giovanna	»	37,150	»
62.	Melis Antonia	»	36,887	»
63.	Masala Maria	»	36,775	»
64.	Loddo Elvira Antonia	»	36,762	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 8 agosto 1962

Il medico provinciale: Duce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3852 dell'8 agosto 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti partecipanti al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1961, bandito con decreto n. 101 del 31 gennaio 1962;

Viste le domande delle candidate e la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Pasini Adriana: Domusnovas-Musei (consorziale);
2) Pulixi Luigina: Donori (Comunale);
3) Bellea Gianna: Barumini-Lasplassas (consorziale);
4) Orrù Mariuccia: Villaspeciosa (Comunale);
5) Bini Alpinola: Samugheo (Comunale);
6) Lillus Elena: Carbonia (4ª condotta Bacu-Abis);
7) Melis Stefanina: Tuili-Turri-Genuri-Setzu (consorziale);
8) Farina Angela: Gonnoscodina-Gonnostramatza-Simala;
9) Vincenzi Venna: Armungia (Comunale);
10) Ardu Antonia: Silius-San Nicolò Gerrei (consorziale);
11) Bastanti Giuseppina: Domusdemaria (Comunale);
12) Caboni Maria Teresa Baressa-Sini-Figu Gonnosnò-
13) Ortu Concetta: San Nicolò Arcidano (Comunale);
14) Musu Lauretta: Tratalias (comunale);
15) Mamusa Maria: Morgongiori (comunale);
16) Corona Elisa: Guamaggiore (comunale);
17) Bassi Andreasi Bruna: Sedilo (comunale);
18) Mallocci Rosa: Ruinas-Mogorella-Sant'Antonio Ruinas (consorziale);
19) Paschina Adua: Bonarcado (comunale);
20) Serra Ignazia: Ortacesus (comunale).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 8 agosto 1962

Il medico provinciale: Duce

(5135)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102/3°/AG.31 del 26 febbraio 1962, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto prot. n. 102 del 30 aprile 1962, e la graduatoria di merito formulata dalla stessa Commissione e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei di cui alle premesse:

N.	Nome		punti	su 100
1.	Biggio Giacomo	punti	65,250	su 100
2.	Tedde Agostino	»	62,277	»
3.	Zuddas Giorgio	»	58,831	»
4.	Faedda Augusto	»	58,745	»
5.	Usala Antonio	»	58,272	»
6.	Floris Pietro	»	57,386	»
7.	Spano Luigi Federico	»	56,363	»
8.	Matta Giovanni	»	55,863	»
9.	Lai Fausto	»	55,272	»
10.	Serri Francesco	»	55,255	»
11.	Palmas Aldo	»	55,208	»
12.	Selva Giorgio	»	54,350	»
13.	Lay Salvatore Antonio	»	54,250	»
14.	Perra Francesco	»	54,113	»
15.	Pilia Franco	»	53,818	»
16.	Masia Nicolino	»	53,318	»
17.	Pilleri Giorgio	»	52,295	»
18.	Sechi Pietro	»	52,113	»
19.	Masia Giovanni Battista	»	51,340	»
20.	Manca Carlo	»	51,318	»
21.	Angoletta Salvatore	»	50,704	»
22.	Frau Sebastiano	»	50,477	»
23.	Pinna Antonio	»	50,204	»
24.	Sulis Angelo	»	49,545	»
25.	Fulio Paolo	»	49,454	»
26.	Mameli Aldo	»	49,431	»
27.	Lusso Lucio (nato nel 1926)	»	49,250	»
28.	Figus Guido (nato nel 1927)	»	49,250	»
29.	Murgia Antonio	»	49,145	»
30.	Pisano Nicolino	»	49,000	»
31.	Dessi Giovanni	»	48,936	»
32.	Arca Sebastiano	»	48,704	»
33.	Massidda Mario	»	48,477	»
34.	Pintus Paolino	»	48,150	»
35.	Deplano Piero	»	47,818	»
36.	Fanari Ettore	»	47,659	»
37.	Flore Isabella	»	47,477	»
38.	Garau Nicola (nato nel 1931)	»	47,272	»
39.	Serra Angelo (nato nel 1934)	»	47,272	»
40.	D'Aquila Ignazio	»	47,113	»
41.	Braina Mario	»	47,022	»

42. Mossa Lodovico . . . . punti 47,000 su 100
43. Patteri Salvatore . . . . . » 46,954 »
44. Sarais Davide . . . . . » 46,818 »
45. Garau Lucio . . . . » 46,727 »
46. Lussu Rinaldo . . . . » 46.681 »
47. Ninna Fernando . . . . . » 46,477 »
48. Mura Abele . . . . . » 45,818 »
49. Murgia Giovanni . . . . . » 45,772 »
50. Garau Mario . . . . » 45,727 »
51. Cugusi Bruno . . . . » 45,422 »
52. Giacobbe Enzo . . . . . » 45,377 »
53. Cicala Francesco . . . . » 44,872 »
54. Mossa Stefania . . . . » 44,795 »
55. Mocci Firmino . . . . . » 44,222 »
56. Zoncu Armando . . . . » 43,522 »
57. Pistis Tito . . . . . » 43,454 »
58. Manconi Marcello . . . . . » 43,204 »
59. Congiu Giovanni . . . . . » 43,113 »
60. Manca Giuseppe . . . . . » 42,545 »
61. Zucca Romano . . . . » 41,784 »
62. Cauli Antonio . . . . . » 41,500 »
63. Lorefice Giovanni . . . . . » 40,136 »
64. Olla Luigi . . . . . » 40.022 »
65. Caruso Pier Luigi . . . » 39,977 »
66. Demuro Salvino » 39,972 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 27 agosto 1962

Il medico provinciale: DUCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 4236/III in data 27 agosto 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati partecipanti al concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia, bandito con decreto n. 102/3/AG.31 del 26 febbraio 1962;

Viste le domande dei candidati e la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Biggio Giacomo: Cagliari, medico condotto a disposizione;
2) Tedde Agostino: Serramanna (Comunale);
3) Faedda Augusto: Burcei (Comunale);
4) Usala Antonio: Terralba (Comunale);
5) Floris Pietro: Sardara (Comunale);
6) Matta Giovanni: Buggerru (Comunale);
7) Serri Francesco: Ula Tirso (Comunale).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 27 agosto 1962

Il medico provinciale: DUCE

(5134)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Castiglione di Sicilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2283 del 10 aprile 1959, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario, nei comuni di Castiglione di Sicilia e di Castel di Iudica, vacanti al 30 novembre 1958;

Visto il successivo decreto n. 2036 del 14 aprile 1961, con il quale è stato stralciato dal bando di concorso il posto di ufficiale sanitario presso il comune di Castel di Iudica;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 2036 del 13 giugno 1961;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e n. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Salvatore Buda, unico concorrente, dichiarato idoneo con punti 108,05/200 è nominato, in via di esperimento, per un biennio, ufficiale sanitario presso il comune di Castiglione di Sicilia.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio presso il comune di Castiglione di Sicilia entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto, con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Catania, addì 20 agosto 1962

Il medico provinciale: SCUDERI

(5027)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.